

A.L.S.I.A.
Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura
Viale Carlo Levi n. 6/1 - 75100 MATERA

AREA AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

A.G. P.
ALL. G
Allegato alla delibera
276 del 13/4/14



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO D'INCARICHI DI COLLABORAZIONE
ESTERNI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO**

A handwritten signature or set of initials, possibly "G.L.", written in black ink.



Art. 1

Oggetto finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento d'incarichi individuali ad esperti esterni, d'ora innanzi incarichi, secondo quanto previsto dall'art.7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente regolamento non si applica:
 - a. agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Agenzia;
 - b. alle consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri e valutazioni su una o più specifiche questioni proposte dall'Amministrazione;
 - c. ai notai scelti dall'Agenzia nei casi di adesione della stessa ad Associazioni Temporanee di Scopo (ATS).
3. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o, comunque, riconducibili alle normali mansioni dei dipendenti dell'Alsia. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, altamente qualificata o specializzata e non può essere riferita ad attività esecutiva.
4. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti dai Dirigenti secondo le rispettive competenze. E' attribuita agli stessi la responsabilità delle procedure per la selezione e la stipula dei contratti.
5. Le procedure di conferimento degli incarichi che comportano una spesa complessiva superiore ad € 40.000 dovranno essere espletate dalla competente struttura dell'Area Affari Generali.

Art. 2

Definizioni

Gli incarichi di cui al precedente art. 1, conferiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2222 e seguenti e dell'art. 2229 e seguenti del codice civile, possono configurarsi come:

- rapporto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, per il quale si intende quel rapporto di collaborazione sistematica e non occasionale, che si concretizza in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, ma non a carattere subordinato;
- rapporto di lavoro autonomo di natura occasionale, per il quale si intende quel rapporto in cui la prestazione non è caratterizzata dal coordinamento e dalla continuità ma che, al contrario, comporta obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'unica prestazione ad esecuzione istantanea, occasionale, destinata a non ripetersi nel tempo;
- incarico professionale, per il quale si intende quel rapporto in cui la prestazione di tipo intellettuale, rispondente alla disciplina del Codice Civile nonché delle norme sull'ordinamento professionale al quale appartiene l'incaricato, è priva di qualsiasi forma di coordinamento o direzione da parte del committente.

Art. 3

Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Per le esigenze cui non è possibile far fronte con il personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperto di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b. l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d. devono essere prevalentemente determinati, durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - e. il compenso corrisposto deve essere proporzionato all'attività effettivamente prestata e l'utilità conseguita.
2. Gli obiettivi e i progetti di cui alla lettera a. del precedente comma 1, sono di regola individuati in sede di predisposizione del bilancio di previsione, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di formulare in corso d'anno, indirizzi specifici per l'attivazione delle collaborazioni o consulenze di cui al presente regolamento.
3. L'importo complessivo annuale per il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento deve rientrare nei limiti stabiliti dalla vigente normativa di contenimento della spesa.

Art. 4

Procedure

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con la comparazione di curricula professionali e, ove ritenuto opportuno, colloquio e/o offerta economica. L'offerta economica viene utilizzata nel caso si tratti di professionista iscritto ad un albo o nel caso in cui non sia predeterminabile il valore della prestazione.
 2. Al fine di assicurare adeguata pubblicità e trasparenza alla procedura comparativa, l'Agenzia emana apposito avviso di selezione nei termini e con le modalità di cui ai successivi commi.
 3. L'avviso di selezione per la stipula dei contratti viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Alsia per un periodo non inferiore a dieci giorni consecutivi. Resta ferma la possibilità del Dirigente di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicità in considerazione delle tipologie e della entità del contratto.
- A tale scopo il dirigente competente predispose il provvedimento contenente: lo schema di disciplinare di incarico; l'avviso di selezione; l'importo complessivo della spesa da impegnare.
- L'avviso di ciascuna procedura selettiva deve contenere:
- La data di scadenza per la presentazione delle domande;
 - la descrizione della professionalità richiesta e i contenuti della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
 - le procedure selettive (titoli oppure titoli e colloquio e/o offerta economica);
 - l'indicazione del contenuto dell'eventuale colloquio;
 - ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.
4. Il dirigente competente procede alla selezione degli esperti esterni valutando a seconda dei casi, in termini comparativi gli elementi curriculari, le eventuali proposte operative ed economiche e gli esiti del colloquio.



5. E' fatta salva per ogni dirigente la facoltà di istituire una commissione per la scelta dei collaboratori esterni cui affidare l'incarico.

ART. 5

Conferimento di incarichi senza procedura comparativa

1. Fermo restando quanto previsto nei precedenti articoli, il Dirigente può conferire gli incarichi in via diretta, senza espletamento di apposite selezioni, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a. sia andata deserta la selezione;
 - b. vi sia una particolare urgenza da motivare espressamente tale da non rendere possibile l'effettuazione di alcun tipo di selezione;
 - c. per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera od alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni.
2. Resta comunque fermo l'obbligo per l'Amministrazione di accertare il requisito della maturata esperienza nello specifico settore.



ART.6

Contratto di incarico

1. Il dirigente, competente per materia e responsabile dell'esecuzione del contratto, stipula, in forma scritta, i contratti di lavoro autonomo, di prestazione occasionale o coordinata. I contratti devono contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a. l'oggetto della prestazione;
 - b. le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
 - c. il luogo in cui viene svolta;
 - d. la durata della prestazione od il termine finale;
 - e. il compenso e le modalità di corresponsione dello stesso;
 - f. la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto con l'Agenzia nei confronti di destinatari dei provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale dell'incaricato cessato dal servizio.
2. Il compenso è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta, alle condizioni di mercato ed alla utilità che l'Agenzia ne ricava. Il pagamento è condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine di svolgimento dello stesso, salvo diversa pattuizione in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso d'inadempimento o ritardo nell'adempimento, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni.
3. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro, né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'Alsia, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.



ART.7

Verifica dell'esecuzione della prestazione

1. Il dirigente o il funzionario, responsabile dell'esecuzione del contratto, verifica il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti e provvede al pagamento con gli atti relativi.
2. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel contratto, l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, trovano applicazione le norme del codice civile sulla risoluzione del contratto art. 1453 e ss.c.c.

ART. 8

Proroga del contratto

1. La proroga del contratto stipulato è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di conferimento dell'incarico.

ART.9

Pubblicità dell'affidamento degli incarichi

1. L'Amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante pubblicità osservando le disposizioni del decreto legislativo n. 33/2013, art. 15.

ART.10

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo dell'Alsia.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia.